

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05 da ultimo modificato con D.Lgs 46/2014;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12/2011, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. la DGR n. 757 del 20/12/2016 che rinnova alla dott.ssa Lucia Pagnozzi l’incarico di dirigente ad interim della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
- g. la nota prot. 758143 del 06/11/2015 con cui si prorogano fino al 31/12/2017 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. alla UOD 52.05.17.

### PREMESSO

- a. che la “Ital Ambiente s.r.l.” è stata autorizzata con D.D. n. 1332 del 28/11/2008 dell’allora Settore 02 - A.G.C. 05 alle attività di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi (R5) ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nell’impianto sito in Acerra (NA) – zona ASI località Pantano sulla base di istanza presentata in data 15/06/2006;
- b. la Ital Ambiente s.r.l. ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita al prot. n. 880265 del 17/10/2007, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 per ampliamento dell’impianto suindicato, per l’inserimento della nuova linea 3 (impianto di stabilizzazione/solidificazione) che risulta essere attività IPPC 5.1 e 5.3 dell’allegato 1 del citato decreto ora attività IPPC 5.3.a – 5.3.b e 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L’impianto oggetto di ampliamento ha una capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 50 t/g e trattamento di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 t/g;
- c. che con D.D. n. 910 del 04/10/2008 dell’allora Settore 02 dell’A.G.C. 05 l’impianto ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale;
- d. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bollettino postale, la somma di € 1.000 a titolo di acconto in data 12/10/2007, di € 20.800 in data 09/09/2009 e di euro 300 in data 09/12/2015 quale saldo per complessivi € 22.100;
- e. che in data 20/05/2009 la società ha trasmesso documentazione integrativa;
- f. che con nota prot.n. 792796 del 16/09/2009 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo.

### RILEVATO

- a. che con nota prot. n. 113703 del 09/02/2010 è stata convocata la Conferenza di Servizi

iniziata il 07/04/2010 e conclusa il 06/03/2014, i cui verbali si richiamano, nella quale è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a1. l'area ove insiste l'impianto ricade nel SIN Litorale Domitio Flegreo oggetto di procedimento di bonifica da parte del competente MATTM che, con nota prot. 17556/adv/IV/VII/VIII del 08/09/2006 ha invitato la società a presentare entro 30 giorni il piano di caratterizzazione dell'area;

a2. nella seduta **del 08/10/2010** gli enti presenti, preso atto dell'inadempimento della società hanno espresso parere sfavorevole al rilascio dell'A.I.A. poiché, mancando la caratterizzazione dell'area non era possibile pronunciarsi definitivamente sul piano di gestione rifiuti, sulla parte impiantistica relativa alla protezione dell'ambiente.

La conferenza è stata **sospesa** nelle more dell'approvazione del piano di caratterizzazione che la società doveva trasmettere al competente Ministero e dell'eventuale bonifica dell'area;

a3. la società ha ottemperato a quanto richiesto dal MATTM che, con decreto 3476/TRI/DI/B del 22/06/2012 ha approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31/05/2012 da cui risulta nessun superamento delle CSC per la matrice ambientale suolo ed un superamento delle CSC per il ferro e manganese per la matrice ambientale acqua di falda.

a4. la società ha trasmesso alla Regione documentazione integrativa A.I.A. acquisita agli atti con prot. 490253 del 07/06/2010 e successivamente documentazione relativa ai verbali di validazione delle attività di indagine svolte sul suolo e sull'acqua di falda, acquisita agli atti in data 02/08/2012 prot. 598023 e documentazione relativa al procedimento incardinato presso il Ministero acquisita agli atti in data 06/12/2012 prot. 905161;

a5. in data **05/02/2013** sono ripresi i lavori della Conferenza. Nella citata seduta sono state **richieste integrazioni al progetto A.I.A.** da parte dell'ARPAC, dell'Università di Napoli Parthenope, della Provincia e si è preso atto della richiesta del MATTM nella Conferenza di servizi decisoria del 22/06/2012 all'ARPAC di trasmettere la validazione dei risultati delle indagini integrative eseguite dalla società sulle matrici terreno insaturo e acque di falda, nonché di esprimersi in merito all'eventuale all'attribuzione al fondo naturale dei superamenti rilevati per i parametri ferro e manganese nelle acque di falda. La società ha depositato agli atti della Conferenza la nota ARPAC prot. 1962 del 10/01/2013 in cui l'Agenzia regionale dichiara che per quanto concerne l'acqua di falda nelle aree ricadenti nel comune di Acerra si può ragionevolmente ritenere che gli analiti ferro e manganese siano presenti diffusamente nelle acque di falda delle aree investigate e che i valori di concentrazione riscontrati superiori alle CSC siano verosimilmente attribuibili alla struttura geo-chimica del sottosuolo;

a6. la società con nota prot. 321/FM/ef del 08/04/2013 ha trasmesso alla Regione e a tutti gli enti invitati in Conferenza la documentazione richiesta nella precedente seduta del 05/02/2013, acquisita agli atti in pari data con prot. 250643, successivamente integrata con nota prot 415 del 06/05/2013 acquisita agli atti con prot. 335637 del 13/05/2013, con nota prot. 548 del 06/06/2013 acquisita agli atti con prot. 413555 del 11/06/2013;

a7. nella seduta di Conferenza del 30/07/2013 il presidente ha richiamato il D.D. n. 184 del 08/05/2012 con cui l'allora Settore 02 dell'AGC 05 ha preso atto di una variante non sostanziale consistente in un'integrazione della fase di lavorazione dei terreni da scavo contaminati da fluoruri mediante l'aggiunta di additivo (calcio), integrazione della fase R12 per il codice 20.03.07 – rifiuti ingombranti limitatamente ad attività di selezione e cernita, sostituzione del codice CER 12.01.02 con il codice CER 19.12.12 per le attività R12 ed R13. Ha richiamato inoltre il successivo D.D. n. 599 del 14/12/2012 con cui il Settore 02 ha preso atto di un'altra variante non sostanziale consistente nella sostituzione dei codici CER17.04.04 e 19.10.02 con i codici 20.03.02 e 19.08.02, integrazione attività R12 per i codici CER 15.01.06 – 16.01.03 – 20.01.08 – 20.02.01, modifica area di stoccaggio e cernita umido da raccolta differenziata codice CER

20.01.08, rettifica quantitativo tonnellate dello stoccaggio massimo consentito a 7.150 ton, redistribuzione dei quantitativi parziali senza modifica del quantitativo totale;

a8. la Provincia di Napoli con nota prot. 75794 del 29/07/2013, acquisita agli atti con prot. 551305 del 30/07/2013 esaminata la documentazione ha espresso parere favorevole con la prescrizione di integrare l'elaborato tecnico allegato P4 – Planimetria con indicazione delle aree di stoccaggio con l'inserimento dei codici CER dei rifiuti relativi ad ogni area di stoccaggio;

a9. il Comune di Acerra con nota prot. n. 33321 del 30/07/2013 acquisita agli atti con prot. 551320 del 30/07/2013 esprime parere negativo sotto l'aspetto urbanistico e sotto l'aspetto ambientale;

a10. l'ASI in riferimento ai rilievi del Comune di Acerra fa presente che il Consorzio ha rilasciato con Decreto Commissariale n. 118 del 04/07/2013 il nullaosta per la realizzazione di una vasca in cemento armato per la raccolta del percolato all'interno dello stabilimento. Inoltre con Decreto Commissariale n. 190 del 21/11/2013 è stato rilasciato alla società Romana Immobiliare s.r.l. proprietaria degli immobili utilizzati in locazione dalla società Ital Ambiente s.r.l. il nullaosta in sanatoria relativamente all'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 comma 4 del DPR n. 380/2001 per le opere eseguite all'opificio industriale. In riferimento agli scarichi idrici fa presente che la società ha in buona sostanza ottemperato alle prescrizioni di cui al verbale della seduta del 30/07/2013 ma dovrà prevedere un pozzetto fiscale all'uscita dell'impianto di trattamento biologico all'esterno della recinzione prima dell'immissione nel collettore acque nere consortile. L'impianto biologico a fanghi attivi previsto dovrà consentire il rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per gli scarichi in corpo idrico superficiale, così come prescritto dall'ATO2. L'ASI precisa inoltre che la società dovrà dotarsi, ai sensi dell'art. 3 del PRT ASI, di nullaosta all'esecuzione dei lavori di adeguamento del sistema fognario dello stabilimento e di successivo permesso di utilizzo dei collettori fognari consortili;

a11. l'Università degli Studi "Parthenope" dichiara che dal raffronto tra il progetto per il quale è stata rilasciata la compatibilità ambientale con D.D. n. 910 del 07/10/2010 ed il progetto A.I.A. così come da ultimo integrato emerge che il progetto A.I.A. presenta una linea di trattamento rifiuti in più (linea 6) deputata alla messa in riserva dei rifiuti biodegradabili che non sono previsti nel progetto V.I.A. Si riserva pertanto di verificare da un punto di vista tecnico la conformità o meno tra i due progetti

a12. la società relativamente a quanto espresso dal Comune di Acerra sotto l'aspetto urbanistico-edilizio dichiara che ha realizzato una tettoia delle dimensioni di m. 4x15 aperta sui quattro lati per il parcheggio delle auto e che ha pagato l'oblazione ai fini dell'ottenimento della sanatoria; relativamente alle osservazioni effettuate dall'Università sulla difformità tra i progetti V.I.A. ed A.I.A. dichiara di non voler effettuare il trattamento dei rifiuti biodegradabili e putrescibili (rifiuto umido) ma soltanto lo stoccaggio. La Regione considera compatibile l'attività in merito alla V.I.A.

La società dichiara inoltre di rinunciare al trattamento dei rifiuti pericolosi chiedendone soltanto lo stoccaggio in cassoni ermetici a tenuta con telo protettivo di copertura.

a13. l'ASL NA2 Nord non ha espresso alcun parere definitivo.

## **CONSIDERATO**

a. che la società con nota prot. 516 del 10/12/2015, acquisita agli atti con prot. 865551 del 14/12/2015, successiva alla chiusura della Conferenza di Servizi, ha trasmesso documentazione integrativa, in riscontro a quanto richiesto dalla Regione con nota prot. 784132 del 17/11/2015 tra cui l'asseverazione della tariffa istruttoria;

b. che con nota acquisita al prot. 809395 del 13/12/2016 la società ha trasmesso ulteriori integrazioni richieste dalla Regione e dall'Università, nonché gli esiti della procedura di screening sull'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 272/2014 da cui si evince che non è necessario elaborare la suddetta relazione;

c. che con nota acquisita al prot. 109732 del 15/02/2017 la società ha trasmesso il certificato ISO 14001:2004 n. 9921-E con scadenza 15/08/2018;

d. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo acquisito agli atti con prot. n. 109739 del 15/02/2017 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 127 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 71.

#### **DATO ATTO**

a. che la società "Ital Ambiente s.r.l." ha trasmesso polizza fideiussoria n. 1068404530 emessa da HDI Assicurazioni a favore del Presidente pro tempore della Regione Campania a garanzia di eventuali danni che possano derivare all'ambiente dall'esercizio dell'attività autorizzata e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio per un importo di € 1.516.600 e con scadenza 08/05/2027. L'importo di tale polizza, su richiesta della Regione, è stato successivamente incrementato ad euro 1.731.600 con appendice integrativa acquisita al prot. 224326 del 27/03/2017;

b. che con nota acquisita al prot. 707276 del 28/10/2016 la prefettura di Napoli ha comunicato che la società è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ("White list"). Tale iscrizione tiene luogo della certificazione liberatoria antimafia ai sensi del comma 52 bis dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

**RITENUTO** di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato alla società "Ital Ambiente s.r.l." l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in esercizio ubicato in Acerra (NA) – zona ASI località Pantano, IPPC 5.3.a – 5.3.b e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del RUP di adozione del presente provvedimento,

#### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, alla società "Ital Ambiente s.r.l." l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto in esercizio, ubicato in Acerra (NA) – zona ASI località Pantano, IPPC 5.3.a – 5.3.b e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza acquisita al prot. n. 880265 del 17/10/2007, presentata dalla società "Ital Ambiente s.r.l." e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Francesco Colangelo, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei limiti obiettivo pari all'80% di quelli previsti dalla normativa nazionale o dalla D.G.R.C. 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi, nonché il rispetto di tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente decreto al punto E1, pag. 117 e segg.;

3.2. eventuali superamenti dei suindicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi prescritti;

**3.3. i tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**

3.4 per gli scarichi idrici il rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 152/06 Tab. 3 per lo scarico in acque superficiali, nonché di tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente decreto al punto E2, pag. 119 e segg.;

3.5 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 e al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente decreto al punto E3, pag. 120 e segg.;

**4. di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee ed ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

**5. di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame di questa autorità competente, visto l'art.29 octies, commi 3 e 4 D.Lgs.152/06 – ha validità fino al 07/05/2026 un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria. Tenuto conto che la società, è in possesso del certificato ISO 14001, la validità dell'autorizzazione è prorogabile fino a 12 anni dalla data del rilascio, previa estensione della garanzia fideiussoria;

**6. di dare atto** che la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1332 del 28/11/2008 e s.m.i. alla Ital Ambiente s.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**7. di dare atto** che la società ha l'obbligo di comunicare, a questa UOD, al Comune di Acerra (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

**8. di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

**9. di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio, precisando che ai sensi dell'art.6 D. M. 24 aprile 2008 il gestore è tenuto a versare la tariffa dei controlli, con le modalità ivi previste, determinata allo stato nella misura minima prevista di euro 1.500 salvo conguaglio, sulla base dell'importo che sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive;

**10. di precisare** che la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40I01003593000040000005 con la seguente causale: tariffa controllo;

**11. di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

**12. di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

13. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

14. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

15. **di notificare** il presente provvedimento alla Ital Ambiente s.r.l. con sede legale in Acerra (NA) – zona ASI località Pantano;

16. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'ATO2 Ente d'Ambito Napoli Volturno, al Consorzio ASI della provincia di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

17. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e alla UOD 40.03.05 per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott.ssa Lucia Pagnozzi**